

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **5**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGHI, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BOATO, BUFFO, CAS-
SOLA, CHIANALE, CIALENTE, CREMA, DATO, DE ZULUETA, DI
GIOIA, DI GIROLAMO, FALOMI, GIANNI FARINA, FASCIANI,
FOLENA, FRANCESCATO, FRIGATO, FRONER, FUMAGALLI, GA-
LEAZZI, GAMBESCIA, GENTILI, LOMAGLIO, LOVELLI, LUONGO,
NICCHI, PEDULLI, PICANO, REALACCI, ROTONDO, SAMPERI,
SASSO, SCHIRRU, SCOTTO, TESSITORE, TESTA, TRUPIA, TURCI,
VENIER, ZANOTTI, ZUNINO**

Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occa-
sione del vertice dei Paesi del G8 del luglio 2001

Presentata il 30 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Circa cinque anni ci separano oramai dal luglio 2001, una data che ha segnato la storia recente dell'Italia. Cinque anni da quei tre giorni di luglio in cui a Genova si è svolto il vertice dei Paesi del G8 e durante i quali, secondo *Amnesty International*, il suolo italiano è stato « teatro della più grave sospensione

dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale ».

Giorni che hanno gravemente macchiato la credibilità democratica del nostro Paese a livello internazionale, così come documentato da tutti gli organi di informazione italiani e stranieri. Sono ancora vive nel ricordo le immagini degli scontri

per le vie della città e dei *blitz* alla scuola Diaz, dei maltrattamenti dei detenuti nella caserma di Bolzaneto e dei drammatici atti che portarono alla morte di Carlo Giuliani.

Nonostante le inchieste giudiziarie e l'indagine conoscitiva svolta dal Comitato parlamentare costituito nell'ambito delle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel corso della XIV legislatura all'indomani dei suddetti fatti, molte, troppe sono ancora le zone d'ombra relative alle responsabilità politiche, amministrative e penali di coloro che gestirono, ai vari livelli, l'ordine pubblico durante i giorni del G8 di Genova.

A richiamare l'attenzione internazionale su quelle vicende, con un documento adottato il 15 gennaio 2003, è stata la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2001/2014(INI)), nella quale il Parlamento europeo ha ufficialmente mosso accuse nei confronti dell'Italia per i fatti di Genova. Oltre all'esplicita deplorazione « delle sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova » (punto 44), la risoluzione (punto 45) « rileva in particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad

accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ».

Risulta pertanto irrinunciabile e ancora del tutto attuale l'esigenza di una iniziativa volta a una serena ed esauriente ricostruzione dei fatti, anche al fine di addivenire a una puntuale individuazione delle responsabilità degli organi di Governo che hanno emanato le direttive e le disposizioni operative per la gestione dell'ordine pubblico, a fronte dell'oggettivo fallimento registrato e documentato

A tale proposito, anche per evitare che si producano o si amplino lacerazioni tra il sistema politico e le giovani generazioni, nonché per creare le condizioni affinché simili gravissime violazioni dei diritti civili e politici non possano più ripetersi, ridando così piena credibilità alle istituzioni italiane a livello nazionale e internazionale, appare opportuna e necessaria la tempestiva istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta, volta all'accertamento della dinamica dei fatti e alla individuazione in primo luogo delle responsabilità politiche e amministrative.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 del luglio 2001, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.

3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione nell'ambito dei suoi componenti.

4. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di accertare la dinamica dei fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8 del luglio 2001, e le relative responsabilità politiche e amministrative, nonché le misure di prevenzione e di contrasto adottate, con particolare riguardo a:

a) la gestione dell'ordine pubblico, facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno consentito i gravi fatti di repressione nei confronti dei manifestanti;

b) la dinamica della morte di Carlo Giuliani;

c) l'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz e i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto;

d) le misure adottate dalle amministrazioni interessate, successivamente al mese di luglio 2001, al fine di favorire l'accertamento dei fatti e delle responsabilità e per prevenire il ripetersi di inefficienze e di abusi nella gestione dell'ordine pubblico.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere a qualsiasi ufficio pubblico atti e documenti utili per il suo lavoro. Può chiedere altresì atti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria procede senza ritardo, salvo che vi sia pregiudizio per le indagini. In tale caso dispone il rigetto dell'istanza con decreto motivato, che ha efficacia fino a quando sussiste il pregiudizio, ovvero fino a quando gli atti non siano depositati a disposizione dei difensori.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad

altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Durata dei lavori).

1. La Commissione inizia i propri lavori entro una settimana dalla sua costituzione e li conclude entro sei mesi, presentando alla Camera dei deputati, entro i quindici giorni successivi, una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.